



**COPIA**

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18**  
**Adunanza Straord.urgenza - Prima convocazione - Seduta Pubblica**

---

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." - ANNO 2012.**

---

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di settembre alle ore 10:30 nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, **SI E' RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE** .

Eseguito l'appello nominale, risultano:

(P: presente A: assente)

POLO LUIGI	P	BALLOTTA LUIGI	P
BUSON CLAUDIO	P	MAGON SILVIO	P
DICATI TULLIO ALBERTO	P	MASIERO FRANCESCA	P
SPADA ANTONIO	P	FARINELLI ANDREA	P
BERTIPAGLIA DAVIDE	P	SCARPARO RINO	A
ZAMBELLI ALESSANDRO	P	BRIGO DOMENICO	A
LAZZARIN DAVIDE	A	BOARETTI IVANO	A
TOMIATO FILIPPO	A	BARETTA PIER ALDO	P
CHIOETTO SANDRO	P		

Assiste alla seduta il Sig. CARRARELLO GUIDO, Segretario Comunale. Il Sig. POLO LUIGI nella sua veste di SINDACO assume la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Designa quindi Scrutatori i consiglieri:

DICATI TULLIO ALBERTO

MAGON SILVIO

FARINELLI ANDREA

ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

---

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to POLO LUIGI

Il Consigliere Anziano  
F.to BUSON CLAUDIO

Il Segretario Comunale  
F.to CARRARELLO GUIDO

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE** Reg. Pubbl. N. 540. Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che in data odierna, copia di questa delibera è affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 10-10-2012 al 25-10-2012

Il Segretario Comunale  
F.to Carrarello Guido

---

La presente copia è conforme all'originale  
li, 10-10-2012

Il Segretario Comunale

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015** ;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**ATTESO** che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 4, comma 12/bis del D.L. 02.03.2012, n. 16 (c.d. Decreto Fiscale), convertito con modificazioni nella Legge 26.04.2012, n. 44, che consente ai Comuni, in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e) del T.U. di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e all'art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296, la facoltà di approvare o modificare la deliberazione relativa alle aliquote del nuovo tributo I.M.U. entro il **30 settembre 2012**, termine ulteriormente rinviato al **31 ottobre 2012** con il D.M. 02.08.2012;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO** aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali**.
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO** aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali**.
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO** riduzione **fino allo 0,1 per cento**.
- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 «1. *Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.* 2. *Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato*», ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;**

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;**

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 «4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,*

*adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

**TENUTO CONTO** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 «3-bis. *Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.*”

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 «56. *I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata*”.

**EVIDENZIATO** che è riservato allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

**VISTO** altresì l'art. 28 comma 7 del D.L. 06.12.2011, n. 201 (c.d. Decreto Salva-Italia) convertito in Legge 22.12.2011, n. 214, che prevede per l'anno 2012 e successivi un'ulteriore riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio dei Comuni pari a 1.450 milioni di euro;

**VISTE** le riduzioni apportate dal M.E.F. nel corso del presente esercizio (in particolare con le comunicazioni del mese di Aprile, Giugno e Agosto) che riducono le assegnazioni da Federalismo Municipale 2012 spettanti al Comune di Anguillara Veneta da € 1.106.025,36 ad € 948.818,93;

**VISTE** le risultanze contabili relative ai riversamenti (Mod. F24) della prima rata del gettito IMU (quota parte spettante al Comune) ad aliquote di base;

**RILEVATA** l'esigenza di assicurare un gettito I.M.U. che consenta di far fronte alla consistente riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio;

**RITENUTO** di determinare nella misura dello 0,45 per cento l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, nella misura dello 0,81 per cento l'aliquota per tutti gli altri immobili e nella misura dello 0,2 per cento l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

**DI STIMARE** ed iscrivere a Bilancio di Previsione 2012, al Titolo I° dell'Entrata, Categoria 1 (Entrate Tributarie), l'importo di **euro 500.000,00**;

**VISTI** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo del TUEL n.267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile;

**Sentiti gli interventi:**

*Il Sindaco interviene per spiegare come ci sia stato un taglio del Governo al F.S.R. di circa 157.000 Euro e per riequilibrare il bilancio di previsione 2012 già approvato propone di aumentare le aliquote al fine di salvare tutti i servizi previsti al momento in cui si era deliberato il bilancio. Evidenzia come i dati costringano ad intervenire indipendentemente dal colore politico delle Amministrazioni. Rileva tuttavia che ogni Amministrazione farà delle scelte in linea con le proprie realtà socio-economiche locali. Si spera di non dover più intervenire in seguito, tuttavia nessuno ora sa cosa succederà in futuro. Rietta infine, in quanto piccola realtà comunale sempre attenta nelle scelte economiche e finanziarie, ogni responsabilità morale per il dissesto che ora emerge a livello generale. Infatti siamo già sotto i parametri ottimali pretesi dal decreto salva Italia.*

*Il Consigliere Baretta sostiene che essendo la casa un diritto di tutti non trova giusto colpire con una tassa la prima casa e pertanto voterà contrario, ritiene piuttosto che si dovrebbe far pagare di più a chi ha la seconda casa. Capisce che ogni Comune ha la propria realtà, le difficoltà sono evidenti e colpiscono tutti, per cui ritoccare l'IMU sulla prima casa non ritiene sia giusto.*

*Il Sindaco ribadisce che eventuali sgravi per categorie particolari saranno decise nel Regolamento che si approverà al momento in cui ci saranno delle certezze.*

*Il Consigliere Farinelli è contrario a chiedere sacrifici, ricorda come qualche tempo fa l'Amministrazione aumentasse l'IRPEF e ora si dovrebbe tener conto del margine che ancora la gente ha, però qui si dovrebbe tener conto delle situazioni che si dovrebbero ascrivere alle scelte dell'Amministrazione, come ASP o mutui, per cui il suo voto per questo provvedimento sarà contrario.*

*Il Sindaco per quanto riguarda la rinegoziazione dei mutui, non si sente di condividere completamente la tematica evidenziata dal Cons. Farinelli.*

*Il Consigliere Ballotta rileva come le difficoltà tocchino tutti, ma che l'IMU è stata introdotta dal precedente Governo nel concetto che il federalismo fiscale fosse la soluzione; certo che ora dobbiamo tener conto della situazione e anche se sinora la nostra Amministrazione ha operato adeguatamente ora dobbiamo trovare le risorse necessarie per pareggiare il bilancio.*

*Il Consigliere Spada ricorda come le scelte politiche fatte negli anni 70 ed 80 ora stiano incidendo nella realtà in cui la pressione fiscale sta strozzando la crescita anche futura. Noi come Comune faremo la nostra parte però la situazione è pesante per tutti e viene oggi subita perciò voterà favorevolmente per evitare lo squilibrio di bilancio e il commissariamento.*

*Il Consigliere Dicati sostiene che adoperando onestà intellettuale oltre che economica da parte dell'Amministrazione, si va nella giusta direzione. Si dovrà tener conto degli sgravi per chi ne ha diritto e difficoltà evidenti dovranno essere aggiustate al momento dell'approvazione del Regolamento, e il suo voto sarà favorevole.*

*Il Consigliere Zambelli dice che l'IMU è una tassa ingiusta, tuttavia dovendo far quadrare il bilancio ritiene che le proposte avanzate dall'Amministrazione siano corrette e regolabili al momento in cui si approverà il previsto Regolamento.*

*Il Consigliere Farinelli ribadisce che la Società ASP è un costo del passato che ora ritorna.*

TENUTO presente l'art. 38 - comma primo del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni;

CON VOTI favorevoli 10, contrari 2 (Farinelli Andrea, Baretta Pier Aldo), astenuti nessuno espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti con l'assistenza degli scrutatori retroindicati;

## DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) Di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :
  - **ALIQUOTA DI BASE 0,81 PER CENTO** (8,1 PER MILLE)
  - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,45 PER CENTO** (4,5 PER MILLE)
  - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO** (2,0 PER MILLE)
- 3) Di dare atto che **tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012;**
- 4) Di **stimare il gettito I.M.U. anno 2012** (quota parte spettante al Comune) in euro 500.000,00 e di iscrivere pertanto tale somma a Bilancio di Previsione 2012 al Titolo I° dell'Entrata, Categoria 1^ (entrate Tributarie);
- 5) Di rimandare a successivo provvedimento l'adozione del Regolamento di disciplina del tributo;
- 6) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- 7) Di dare atto che compete al Responsabile del Servizio l'adozione degli adempimenti successivi e conseguenti;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza;

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, voti favorevoli 10 contrari 2 (Farinelli Andrea, Baretta Pier Aldo) astenuti nessuno questa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto del T.U.E.L. n. 267/2000.

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." - ANNO 2012.**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto **Quarantin Geremia**, responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la **regolarità reg. tecnica 4** esprime parere **Favorevole**.

li, 03-09-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**F.to Quarantin Geremia**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto **Quarantin Geremia**, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la **regolarità contabile** esprime parere **Favorevole**.

li, 03-09-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**F.to Quarantin Geremia**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesesa deliberazione é stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **e' divenuta esecutiva** ai sensi dell'art. 134, comma terzo del T.U.E.L. n. 267/2000.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to